

Dipartimento di Prevenzione UOSD VET Molluschicoltura e Punti di sbarco

PROVVEDIMENTO DI REVOCA n°18/2025/3

N.Protocollo del

REVOCA del PROVVEDIMENTO n. 17/2025/3

DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO lagunare 12L057 S.Giacomo da zona di tipo "B" a zona di tipo "C" con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum), VONGOLA VERACE NOSTRANA (R. decussatus) classificati nell'ambito di monitoraggio 12L057 S.Giacomo o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione (non inferiore a due mesi) o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti

Il Direttore UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica";

VISTO il D. L.gs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V: n. 1722 del 19.11.18 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870";

Sede legale: 30174 Venezia Mestre - Via Don Federico Tosatto, 147, Telefono: 0412607111, E-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it, PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it, Casella postale 142, Internet: www.aulss3.veneto.it, Cod. Id.: 050-503, Cod. Fisc. e Partita IVA: 02798850273

Revisione n. 1

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

VISTO il proprio Provvedimento n. 13/2025/3 avente oggetto: "DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO lagunare 12L057 S.Giacomo da zona di tipo "B" a zona di tipo "C" con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum), VONGOLA VERACE NOSTRANA (R. decussatus) classificati nell'ambito di monitoraggio 12L057 S.Giacomo o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione (non inferiore a due mesi) o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti ";

PRESO ATTO dell'esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 25BAT-U/4345 del 20/10/2025 verbale n. 050503-2500089401B del 15/10/2025 su campione di specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) effettuato da personale del Servizio Veterinario, nell'ambito di monitoraggio 12L057 S.Giacomo risultano conforme per i parametri sanitari stabiliti dalla normativa vigente;

VISTO il punto 1 dell'articolo 63 Reg. UE 2019/627 che recita: "Le autorità competenti possono riaprire una zona di produzione o di stabulazione chiusa unicamente se le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi risultano nuovamente conformi alle pertinenti prescrizioni...";

RITENUTO necessario revocare, in considerazione di quanto sopra, il suindicato provvedimento;

PRESCRIVE

la REVOCA del proprio Provvedimento n. 17/2025/3 avente oggetto:

"DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO lagunare 12L057 S.Giacomo da zona di tipo "B" a zona di tipo "C" con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum), VONGOLA VERACE NOSTRANA (R. decussatus) classificati nell'ambito di monitoraggio 12L057 S.Giacomo o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione (non inferiore a due mesi) o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti "

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 12L057 S.Giacomo (operatori, consorzi, cooperative):
 - 042VE129 ADRIAMAR SOCIETA' COOPERATIVA ,
 - 042VE325 FARO SOCIETA' COOPERATIVA ,
 - 042VE326 FARO SOCIETA' COOPERATIVA ,
 - 042VE327 FARO SOCIETA' COOPERATIVA ,
 - 042VE358 SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO PESCATORI DI BURANO,
 - 042VE362 SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO PESCATORI DI BURANO ,
 - 042VE593 SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO PESCATORI DI BURANO ,
 - 042VE618 FARO SOCIETA' COOPERATIVA ,
 - 042VE622 SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO PESCATORI DI BURANO ,
 - 042VE624 ADRIAMAR SOCIETA' COOPERATIVA ,
 - 042VE628 COOP. LAV. PICC. PESCA " CORTELLAZZO " ARL ,
 - 042VE643 FARO SOCIETA' COOPERATIVA ,
 - 042VE644 FARO SOCIETA' COOPERATIVA ,
 - 042VE646 SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO PESCATORI DI BURANO ,
 - 042VE647 SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO PESCATORI DI BURANO,
 - 042VE660 FARO SOCIETA' COOPERATIVA ,
 - 042VE663 SOCIETA AGRICOLA TREVISAN S.A.S. DI MATTEO TREVISAN E C. ,
 - 042VE707 SOCIETA' AGRICOLA CN MARE S.S.,
 - 042VE708 SOCIETA' COOPERATIVA TRA I LAVORATORI DELLA PICCOLA PESCA DI CORTELLAZZO ,
 - 042VE716 COOPERATIVA PESCATORI JESOLO SOCIETA' COOPERATIVA ,
 - 042VE728 SOCIETA AGRICOLA TREVISAN S.A.S. DI MATTEO TREVISAN E C.
 - 042VE741 SOCIETA' COOPERATIVA TRA I LAVORATORI DELLA PICCOLA PESCA DI CORTELLAZZO .
 - 042VE772 SOCIETA' AGRICOLA LA TORTUGA ,
 - 042VE773 SOCIETA' AGRICOLA LA TORTUGA ,
 - 042VE794 SOCIETA' COOPERATIVA TRA I LAVORATORI DELLA PICCOLA PESCA DI CORTELLAZZO ,
 - 042VE801 SOCIETA' AGRICOLA LUNA S.S.,
 - 042VE817 SOCIETA AGRICOLA TREVISAN S.A.S. DI MATTEO TREVISAN E C. ,
 - 042VE837 SOC. AGRICOLA MICHEL S.S.,
 - 042VE839 SOCIETA' AGRICOLA MARIN S.S.
- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria -Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attivita di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

Sede legale: 30174 Venezia Mestre - Via Don Federico Tosatto, 147, Telefono: 0412607111, E-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it, PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it, Casella postale 142, Internet: www.aulss3.veneto.it, Cod. Id.: 050-503, Cod. Fisc. e Partita IVA: 02798850273

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dr. Dario Pandolfo,Il Direttore UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto

Il Direttore UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco Dr. Dario Pandolfo

Referente istruttoria: FORNASIERO GIAMPIETRO Responsabile procedimento: Dr. Dario Pandolfo Il Direttore UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n? 11/D - 30174 Zelarino (VE) Tel. 0412608350